

Rep.

del

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN GIMIGNANO E

L'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. - ONLUS PER IL RECUPERO PULLUS,

COVATE E PICCOLI NATI - ART. 38 DELLA L.R. 3/94 E S.M.I.

L'anno _____ in questo giorno _____ del mese di

_____ in San Gimignano, con la presente convenzione

da tenere e valere nei modi di legge, nella sede del Palazzo

Comunale;

TRA

- Ing. Valentina Perrone, nato a Empoli il 21/12/1980 ,

domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma

nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e

Servizi del Territorio ai sensi dell'Art. 107, comma 3 del

D.Lgs. 267/2000, del Comune di San Gimignano, nonché in virtù

della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del

14/11/2019;

E

- Paola Baroncelli, nata a Colle di Val d'Elsa, il 11/11/1955,

la quale dichiara di intervenire al presente atto non in

proprio, ma nella sua qualità di presidente dell'Associazione

Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente - Sezione

Territoriale di Siena, nel seguito denominato "ANPANA", con

sede legale in Via della Colombaia n. 34, Colle di Val d'Elsa
(C.F. 92047740524), iscritta nel registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato della Regione Toscana con
decreto n. 3.659 del 13/9/2013;

PREMESSO CHE

- che il comma 2 dell'art. 38 della L.R. 3/94 stabilisce che
"chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per
sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne
immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore
successive al ritrovamento";.

- che la Regione Toscana ribadisce che il ritrovamento di
pullus, covate e piccoli nati in difficoltà appartenenti a
specie di fauna selvatica autoctona è di competenze delle
Amministrazioni Comunali;

- che l'Amministrazione Comunale deve provvedere in merito
agli adempimenti previsti dall'art. 38 della L.R. 3/94;

- che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla cura e
tutela della fauna selvatica presente nel territorio comunale
anche per tramite di azioni di recupero, cura e reimmissione
in natura di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od
orfani che si rinvencono in particolare durante il periodo
primaverile ed estivo;

- che il Comune di San Gimignano ha già attiva la convenzione
con l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura
Ambiente - Sezione Territoriale di Siena, nel seguito

denominato "ANPANA", con sede legale in Via della Colombaia n.

34, Colle di Val d'Elsa (C.F. 92047740524) in merito allo

svolgimento della cattura dei cani vaganti nonche' dei cani

vaganti e dei gatti in liberta' incidentati bisognosi di cure

veterinarie nel territorio del Comune di San Gimignano;

- che il Comune di San Gimignano, in accordo con

l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente -

Sezione Territoriale di Siena, nel seguito denominato

"ANPANA", con sede legale in Via della Colombaia n. 34, Colle

di Val d'Elsa (C.F. 92047740524), intende definire e

disciplinare a mezzo della presente scrittura le reciproche

modalità di collaborazione per svolgere, a integrazione di

quanto già pattuito e senza oneri aggiuntivi, il servizio per

il recupero e conferimento nel caso di pullus, covate e

piccoli nati abbandonati od orfani nell'ambito del territorio

comunale di San Gimignano ed il loro conferimento presso

centri di recupero e cura per il fine della reimmissione in

natura;

- che il Comune di San Gimignano, in accordo con

l'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente -

Sezione Territoriale di Siena, nel seguito denominato

"ANPANA", con sede legale in Via della Colombaia n. 34, Colle

di Val d'Elsa (C.F. 92047740524) integrano la convenzione già

stipulata in merito allo svolgimento della cattura dei cani

vaganti nonche' dei cani vaganti e dei gatti in liberta'

incidentati bisognosi di cure veterinarie nel territorio del Comune di San Gimignano con la presente convenzione senza oneri aggiuntivi per il Comune di San Gimignano;

- Il Comune di San Gimignano intende quindi avvalersi per quanto in oggetto dell'Associazione ANPANA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale si approva la bozza di convenzione che disciplina il **"RECUPERO PULLUS, COVATE E PICCOLI NATI - ART.**

38 DELLA L.R. 3/94 E S.M.I." fra il Comune di san Gimignano e l'Associazione "ANPANA", con sede legale in Via della Colombaia n. 34, Colle di Val d'Elsa (C.F. 92047740524) (SI), per gli anni 2021-2022;

- la determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ con la quale si affida il **"RECUPERO PULLUS, COVATE E PICCOLI NATI**

- ART. 38 DELLA L.R. 3/94 E S.M.I." per gli anni 2020-2021-2022, con impegno di spesa a favore dell'Associazione "ANPANA", con sede legale in Via della Colombaia n. 34, Colle di Val d'Elsa (C.F. 92047740524) (SI);

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e l'Associazione per il recupero

di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od orfani nell'ambito del territorio comunale di San Gimignano ed il loro conferimento presso centri di recupero e cura per il fine della reimmissione in natura ai sensi del comma 2) dell'art. 38 della L.R. 3/1994;

Art. 1 - Ruoli, reciproci impegni, requisiti e limiti

dell'intervento

- L'Associazione designa quale responsabile della gestione del servizio in argomento la Sig.ra Paola Baroncelli, nata a Colle di Val d'Elsa, il 11/11/1955, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di presidente dell'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente - Sezione Territoriale di Siena, nel seguito denominato "ANPANA", con sede legale in Via della Colombaia n. 34, Colle di Val d'Elsa (C.F. 92047740524), iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Toscana con decreto n. 3.659 del 13/9/2013

- L'Associazione si impegna in prima persona e con i suoi volontari a realizzare gli impegni contenuti nella presente scrittura privata inviando persone idonee all'uopo.

- In particolare il servizio da svolgere consiste nel recupero di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od orfani nell'ambito del territorio comunale di San Gimignano ed il loro conferimento presso centri di recupero e cura per il fine

della reimmissione in natura ai sensi del comma 2) dell'art. 38 della L.R. 3/1994.

- Per i fini di cui sopra l'Associazione dà atto di:

- avere disponibilità di numero di telefono ed indirizzo mail presso i quali trasmettere le richieste di recupero di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od orfani;
- garantire l'effettuazione del servizio entro le 24h dalla richiesta di attivazione del servizio;
- avere la disponibilità di veicoli idonei al trasporto di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od orfani;
- redigere rendicontazione finale all'Amministrazione Comunale di ogni servizio svolto comprensivo del luogo del recupero, dei riferimenti del cittadino/altro soggetto che ha effettuato la segnalazione e di documentazione comprovante il conferimento degli animali presso centro autorizzato al trattamento di pullus, covate e piccoli nati abbandonati od orfani;

- L'Associazione si impegna obbligatoriamente a non attuare interventi ed azioni che siano in contrasto con l'attività ordinaria dell'ente;

- Per lo svolgimento dei servizi di cui sopra il Comune di San Gimignano:

- promuovere un'informazione alla cittadinanza tramite i propri canali in merito all'attività svolta con la presente scrittura privata ed alle corrette norme di

comportamento da attuare nel caso di rinvenimento di pullus, covate e piccoli nati anche per tramite dei canali informatici istituzionali (sito internet comunale);

Art. 3 - Modalità di collaborazione

Le Parti si impegnano:

- ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività oggetto del Servizio;
- conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni.

- In particolare le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante l'eventuale coinvolgimento di altri settori e uffici dell'Amministrazione Comunale;

ART. 4 Durata, rinnovo e risoluzione anticipata

1. La presente convenzione ha durata di anni 2, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e si conclude il 31/12/2022.

2. E' onere dell'Associazione dare immediata comunicazioni di

eventuali interruzioni o cessazioni delle attività che possa incidere su quanto concordato nella presente scrittura privata.

3. Il Comune, previa diffida da comunicarsi con raccomandata A/R o con altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, potrà risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo, senza oneri a proprio carico, nel caso di gravi e comprovati motivi di inadempienza da parte dell'Associazione.

4. Parimenti l'Associazione, previa diffida da comunicarsi con raccomandata A/R o con altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, potrà risolvere in qualsiasi momento il presente accordo, senza oneri a proprio carico, nel caso di gravi e comprovati motivi di inadempienza da parte del Comune.

5. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente scrittura privata. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Siena.

Art. 5 Responsabilità

1. L'Associazione assume a proprio esclusivo carico ogni eventuale danno che in esecuzione di quanto in argomento dovesse occorrere a cose o persone liberando sin d'ora l'Amministrazione Comunale di San Gimignano da ogni responsabilità civile e penale.

2. Il gestore è totalmente responsabile del comportamento del proprio personale o di quello incaricato che deve essere della massima serietà e capacità.

3. Il Comune di San Gimignano è sollevato da ogni responsabilità per i danni che dovessero verificarsi nel corso del servizio. A tal fine l'Associazione, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, dà atto di essere in possesso di idonea copertura assicurativa di responsabilità civile e si impegna a mantenerla attiva per l'intero periodo di validità della presente convenzione.

4. Le prestazioni esercitate dall'Associazione non si configurano come lavoro svolto nei confronti dell'ente bensì come attività libera e gratuita.

ART. 6 Spese di registrazione dell'atto e norme finali

1. Per accordo tra le parti il presente atto, stipulato nella forma di scrittura privata, non viene registrato. Sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte che ne farà richiesta. L'atto presente viene posto in essere in esenzione all'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis, Allegato B, del D.P.R. n. 642/72.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Per le controversie relative all'esecuzione della presente

Convenzione è competente il Foro di Siena. Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

4. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi all'Associazione ANPANA saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in vigore e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati agli Enti preposti al controllo. L'Associazione dà al Comune il proprio consenso al trattamento.

Titolare del trattamento è il Comune di San Gimignano; responsabile del suddetto trattamento è l'Ing. Valentina Perrone Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio.

L'informativa completa è reperibile sul sito dell'Ente all'indirizzo:
<https://www.comune.sangimignano.si.it/it/quida-ai-servizi/urp/privacy>.

5. Entro due mesi dalla scadenza della convenzione, su proposta del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, tenuto conto delle verifiche e valutazioni del servizio

svolto, il Comune di San Gimignano proporrà all'Associazione ANPANA il rinnovo del contratto stesso per un periodo di tre anni, constatata l'accettazione da parte dell'Associazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

per il Comune di San Gimignano: Ing. Valentina Perrone

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

per l'Associazione ANPANA: Sig.ra Paola Baronelli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)